

Prot.: *[come da segnatura di protocollo]*

Roma, *[come da segnatura di protocollo]*

CIRCOLARE N. 21/2026
DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 10 MARZO 2026 –
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA.
PRINCIPALI DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo 2026 (di seguito, il decreto), adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 56-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise – TUA), come modificato dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43.

Il decreto reca una disciplina attuativa organica delle disposizioni concernenti l'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis del Testo Unico delle Accise, delineando in modo puntuale gli adempimenti preventivi, le modalità di accertamento e versamento dell'imposta, nonché i flussi informativi e gli obblighi dichiarativi gravanti sui soggetti operanti nel settore.

Il provvedimento non incide sui presupposti oggettivi e soggettivi dell'imposizione, ma completa il quadro normativo primario, assicurando uniformità applicativa e certezza operativa.

1. Definizioni e ambiti territoriali di consumo (art. 1)

All'articolo 1 il decreto reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica, mutuandole in larga parte dal Testo Unico delle Accise. Con particolare riguardo alle diverse categorie di soggetti obbligati vengono distinti: venditori, autoproduttori e consumatori per uso proprio, consumatori-venditori e soggetti obbligati a canone.

In particolare, nel comma1:

- 1) alla lett. e), vengono identificati i **venditori**, includendo in tale categoria i soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo Unico delle Accise, che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali.

Ne consegue che gli esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica che, in assenza di consumi propri, cedono direttamente tutta l'energia prodotta o acquistata a uno o più consumatori finali, sono soggetti ai medesimi obblighi dei venditori, con la differenza di essere tenuti ad acquisire la licenza di esercizio (e al versamento dei relativi diritti) anziché l'autorizzazione, nonché di dover inserire nella dichiarazione semestrale anche i dati relativi all'esercizio dell'officina. Si specifica che l'inquadramento come *venditore* si applica anche nel caso in cui una quota-parte dell'energia elettrica prodotta o acquistata, eccedente rispetto a quella ceduta, venga immessa in rete.

Non rientrano nella categoria dei venditori sopra specificata:

- le officine che consumano una parte dell'energia prodotta o acquistata per uso proprio (inclusi i consumi per i servizi ausiliari), cedendone solo una parte a consumatori finali [di tali officine si dirà con riferimento alla lett. h) del comma in oggetto];
- le officine che cedono integralmente alla rete l'energia elettrica prodotta senza consumarne per uso proprio;
- le officine che cedono l'energia elettrica prodotta, senza consumarne per uso proprio, esclusivamente a clienti che sono a loro volta soggetti obbligati in quanto *consumatori per uso proprio*, e che immettono nella rete le eventuali eccedenze;

- 2) la lett. f) definisce gli **autoproduttori** come esercenti officine di produzione di energia elettrica che utilizzano per uso proprio l'energia elettrica da essi prodotta. In tal modo viene cristallizzato in norma il principio, più volte ribadito dall'Amministrazione, che limita l'autoproduzione a quei casi in cui il soggetto produttore e il soggetto utilizzatore dell'energia elettrica coincidono;
- 3) la lett. g) include tra i **consumatori per uso proprio** gli autoproduttori di cui al precedente punto 2 nonché gli esercenti officine di acquisto per uso proprio, sia quelli che sono soggetti obbligati ex lege ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettere b) e c) del Testo Unico delle accise, sia quelli indicati al comma 3 del medesimo articolo che divengono soggetti obbligati su richiesta;
- 4) la lett. h) reca la definizione di **consumatori-venditori**, individuando i soggetti obbligati che, esercendo officine di produzione o di acquisto, destinano una parte dell'energia elettrica all'uso proprio e una parte alla cessione a consumatori finali. In capo a tale categoria di soggetti coesistono, pertanto, gli adempimenti propri dei consumatori per uso proprio, limitatamente all'energia consumata, e quelli dei venditori, con riferimento all'energia ceduta a consumatori finali. Le ulteriori ipotesi riconducibili a tale qualificazione, anche alla luce delle modifiche introdotte al Testo Unico delle Accise dal decreto legislativo n. 192/2025, sono richiamate nei successivi paragrafi dedicati agli adempimenti dei produttori e alle relative esclusioni;
- 5) alla lett. i) viene inserita la definizione di **soggetti obbligati a canone**, intesi come i soggetti titolari di officine elettriche non dotate di misuratori che utilizzano per uso proprio l'energia elettrica prodotta e che vengono ammessi, in via di semplificazione amministrativa, a pagare l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento, determinato dall'UADM competente per territorio, da versarsi anticipatamente (inizialmente all'atto della stipula della convenzione e entro il mese di gennaio negli anni successivi), oltre ad essere esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni semestrali ai sensi dell'art. 55, comma 1, del TUA.

Le distinzioni operate mediante le definizioni sopra descritte sono state formulate al fine di precisare i differenti adempimenti prescritti ai soggetti come sopra distinti. Ciò in quanto, in conseguenza del differente momento di insorgenza del presupposto impositivo, la quantificazione degli acconti di cui all'art. 55, comma 3 e la determinazione del debito d'imposta di ciascun semestre vengono effettuate sulla base di criteri diversi.

Relativamente ai casi di **consumo dell'energia elettrica per uso proprio**, infatti, il presupposto impositivo si colloca nel momento in cui avviene il consumo, sia per quanto concerne la relativa attribuzione temporale (nei mesi che compongono i semestri di volta in volta oggetto di dichiarazione), sia per le eventuali variazioni delle aliquote applicabili. Ne consegue che il momento in cui avviene il consumo è il riferimento temporale per l'individuazione della relativa aliquota d'accisa vigente e che il calcolo degli acconti da corrispondere in ciascun mese è basato sull'energia consumata per uso proprio nel mese precedente.

Diversamente, nel caso della **vendita a consumatori finali**, il presupposto impositivo si colloca nel momento della fornitura dell'energia elettrica sul POD dell'utente rifornito, come esposto nella fattura/bolletta emessa nei confronti dei consumatori; ai fini della determinazione dell'imposta, tuttavia, è il momento di emissione della fattura o della bolletta, a costituire il riferimento temporale sia per il calcolo dell'accisa da corrispondere a titolo di acconto, in relazione ai quantitativi indicati nei documenti emessi nel mese precedente, sia per la determinazione dell'accisa complessivamente dovuta nel semestre di riferimento.

Il medesimo articolo 1, nel comma 2, individua, inoltre, gli ambiti territoriali in cui è ripartito il territorio dello Stato, distinguendo tra regioni a Statuto speciale, Province autonome e regioni a Statuto ordinario, in coerenza con il regime di riparto del gettito dell'accisa, rilevanti al fine dell'individuazione del luogo in cui l'energia elettrica viene immessa in consumo.

2. Adempimenti preventivi e denuncia di attività (art. 2)

L'articolo 2 disciplina in modo dettagliato gli adempimenti preliminari cui sono tenuti i soggetti obbligati al fine del rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio di cui all'articolo 53-bis del Testo Unico delle Accise.

In particolare, l'articolo prevede l'obbligo di presentare una denuncia preventiva all'Ufficio competente, contenente i dati identificativi del soggetto, del legale rappresentante e l'indicazione della sede in cui è custodita la documentazione fiscale, nonché i quantitativi annui stimati di energia elettrica consumata o ceduta, distinti per trattamento tributario e ambito territoriale.

Si specifica che, con riferimento all'articolazione organizzativa dell'Agenzia oggi vigente, la competenza per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni di cui si tratta è attribuita alle Direzioni Territoriali entro il cui territorio ricade la sede legale dell'istante, mentre il rilascio delle licenze di esercizio è di competenza degli UADM con riferimento all'ubicazione dell'officina. Si rinvia al sito dell'Agenzia per la corretta identificazione dell'Ufficio competente e dei relativi recapiti.

Per i soggetti che intendono esercire un'officina elettrica, il decreto richiede, inoltre, di corredare la denuncia di uno schema sintetico degli apparati e dei collegamenti elettrici, nonché, nel caso in cui ricorra un uso promiscuo dell'energia elettrica, di un prospetto delle percentuali di utilizzo nei diversi usi tassati, esenti o esclusi dalla tassazione.

Analogamente a quanto già evidenziato con la Circolare n. 8/2026 in relazione al Decreto 29 dicembre 2025 relativo al settore dell'accisa sul gas naturale, anche con riguardo al decreto richiamato in epigrafe, facendo specifico riferimento ai soggetti operanti in qualità di venditori si richiama l'attenzione sui requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 53-bis del Testo Unico delle Accise. In particolare, tenuto conto delle rilevanti affinità intercorrenti tra l'attività di vendita a consumatori finale nel settore del gas naturale e la medesima attività svolta nel settore dell'energia elettrica giova ribadire che:

- sotto il profilo oggettivo, per quanto concerne la sede legale da indicare nella denuncia, considerando che la sede legale di un ente o di un'impresa, indicata nell'atto costitutivo, ne costituisce il centro degli affari, si ritiene che - al fine del rilascio dell'autorizzazione - la sede legale denunciata debba essere effettivamente provvista dei requisiti tecnico-operativi funzionali ad assolvere il richiamato ruolo centrale di direzione dell'impresa; ciò anche nell'ottica di garantire una concreta possibilità di accesso per i funzionari dell'Agenzia, finalizzata allo svolgimento delle attività d'istituto;
- sotto il profilo soggettivo:
 - a) il comma 4 dell'art. 2, in linea con quanto specificamente previsto dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 53-bis del TUA, prevede a carico del legale rappresentante della persona giuridica che richiede l'autorizzazione, specifici adempimenti volti a fornire indicazioni in merito alla propria affidabilità fiscale, con il conseguente concretizzarsi di uno specifico presupposto per il diniego del provvedimento richiesto laddove ricorrano elementi che depongano nel senso di un non sufficiente livello di affidabilità. Nel quadro di una lettura sistematica delle vigenti disposizioni afferenti allo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica, la previsione sopra richiamata viene a collocarsi, sotto il punto di vista fiscale, come completamento della necessaria ricorrenza di specifici "requisiti di onorabilità" in capo agli amministratori, ai legali rappresentanti e ai sindaci delle imprese di vendita, previsto dall'art. 4 del Decreto 25 agosto 2022, n. 164 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - b) il comma 5 dell'art. 2 prevede specifici adempimenti volti ad accertare la ricorrenza, in capo al legale rappresentante della persona giuridica richiedente, della legittimazione amministrativa allo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica, derivante dall'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui all'art. 1, comma 80, della legge n. 124/2017, la cui mancanza è causa espressa di diniego dell'autorizzazione di cui al comma 2, lett. a), o della licenza di cui alla lett. b), del ripetuto art. 53-bis, fatte salve le fattispecie in cui la predetta iscrizione non è dovuta. Si rappresenta, al riguardo, che **i soggetti che cedono l'energia elettrica prodotta a "clienti finali"** – ai sensi della regolamentazione di settore intesi come titolari di punti di prelievo dalla rete pubblica che la acquistano per uso proprio – devono, di regola, essere **censiti nel citato elenco dei soggetti abilitati**; pertanto, pur facendo riserva di ulteriori disposizioni in merito, si invitano gli esercenti officine con attività di vendita diretta a consumatori finali a fornire all'Ufficio competente sul proprio impianto idonea dichiarazione sostitutiva attestante la ripetuta iscrizione, ovvero la non applicabilità della medesima alla propria attività, con adeguata motivazione ed eventuale documentazione a supporto.
Non sono invece qualificabili come venditori di energia elettrica, e pertanto non sono

tenuti all'iscrizione nel citato Elenco, i soggetti che forniscono energia elettrica a soggetti produttori che la impiegano unicamente per l'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione (cosiddetta "energia immessa negativa" come definita e regolata dalla Delibera Arera n. 109/2021), sempreché i medesimi non riforniscano alcun altro soggetto in modo ordinario e purché sia stata presentata l'istanza di cui alla richiamata delibera 109/2021, punto 1, per il trattamento dell'energia elettrica come "energia immessa negativa".

Con particolare riguardo alla denuncia presentata dai soggetti che intendono esercire un'officina elettrica, il comma 6 dell'art. 2 dispone che unitamente alla denuncia tali soggetti devono presentare:

- 1) lo schema sintetico degli apparati presenti nell'officina con l'indicazione:
 - a) degli strumenti di misura collegati alle apparecchiature dell'officina, opportunamente certificati, e del collegamento elettrico di ciascuno di essi agli altri apparati dell'officina;
 - b) dei collegamenti degli impianti di generazione elettrica con gli impianti di altri soggetti obbligati o di consumatori finali a cui l'energia elettrica prodotta è eventualmente ceduta;
 - c) dell'eventuale collegamento dell'officina con la rete di distribuzione;
- 2) nel caso in cui il soggetto denunciante intenda impiegare l'energia elettrica in uso promiscuo dovrà essere fornito anche un prospetto recante le percentuali relative ai quantitativi di energia elettrica destinati ai diversi impieghi con la specifica indicazione di quelli destinati ad usi esenti, agevolati o non sottoposti ad accisa;
- 3) coloro che intendono operare come soggetti obbligati a canone dovranno, inoltre, allegare alla denuncia la richiesta di applicazione, all'energia elettrica consumata, delle particolari modalità di pagamento dell'accisa previste dall'articolo 56, comma 1, del Testo Unico delle Accise, nonché fornire gli elementi informativi utili a determinare il canone stesso.

3. Controllo della denuncia, verifica dell'officina, versamento della cauzione e rilascio del titolo abilitativo (artt. 3, 4, 5 e 6)

Il decreto, all'art. 3, disciplina le attività relative alla verifica dei dati e della documentazione prodotta all'atto della denuncia, chiarendo espressamente che la mancanza dei requisiti o l'incompletezza della documentazione costituiscono causa di diniego dell'autorizzazione o della licenza, previo contraddittorio.

Nella fase di controllo della denuncia, relativamente alle officine elettriche, è ricompresa la verifica della documentazione tecnica sopra indicata con riferimento al comma 6 dell'art. 2, finalizzata a valutare che l'assetto impiantistico in essa descritto garantisca adeguatamente gli interessi erariali.

A corredo della predetta attività di verifica documentale, l'art. 4 prevede lo svolgimento di una verifica tecnica d'ufficio degli impianti, da tenersi in contraddittorio con il soggetto denunciante, volta a riscontrare la rispondenza della reale configurazione dell'officina con quanto riportato nella documentazione allegata alla denuncia. Resta fermo quanto già precedentemente previsto in merito agli impianti azionati da fonti rinnovabili, per i quali l'art. 53-bis prevede, al comma 3, che la licenza è rilasciata *“successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale”*.

L'art. 5 del decreto contiene specifiche disposizioni in merito alla gestione della **cauzione** che, nei casi di inizio attività, deve essere versata in misura non inferiore al 15% dell'imposta annua dovuta come calcolata sulla base dei dati indicati nella denuncia, nonché di quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente.

In particolare, a seconda della tipologia di soggetto obbligato considerato la suddetta percentuale andrà calcolata:

- per i venditori, in relazione ai quantitativi che si stima saranno ceduti a consumatori finali;
- per i consumatori per uso proprio, in relazione ai quantitativi che si stima saranno consumati per uso proprio;
- per i consumatori-venditori, in relazione ai quantitativi che si stima saranno consumati per uso proprio e a quelli che si stima saranno ceduti a consumatori finali.

Nel caso in cui la cauzione venga versata in misura inferiore rispetto al dovuto l'UADM competente ne chiede l'integrazione procedendo al diniego dell'autorizzazione o della licenza, in caso di mancato adeguamento della cauzione.

Tutto ciò premesso, sempre in tema di cauzione, si segnala che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni in materia di Soggetti Obbligati Accreditati (SOAC) di cui all'art. 9-quinquies, del Testo Unico delle Accise, ai fini del rilascio dei provvedimenti di esonero cauzionale rimangono ferme le previgenti disposizioni contenute nel predetto Testo Unico¹.

Da ultimo, si segnala che il decreto, in maniera coordinata con quanto stabilito dal Testo Unico, disciplina espressamente le **ipotesi e le modalità di escussione della cauzione** (art. 10, commi 4 e 5).

Nell'art. 6 del decreto viene descritto in maniera dettagliata il **procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita a consumatori finali o della licenza di esercizio**, con l'attribuzione del relativo codice di accisa nonché la determinazione degli acconti mensili dovuti dal soggetto venditore, dal consumatore per uso proprio o dal consumatore-venditore nella fase iniziale dell'attività.

Il procedimento deve concludersi **entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia**, fatti salvi i casi di sospensione per richieste istruttorie o integrazioni della cauzione.

¹ Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 43/2025 *“Le disposizioni di cui agli articoli ... 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilità di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies.”*

In tale quadro, la verifica svolta dall'UADM competente deve accertare anche l'effettività della sede legale dichiarata. La mera indicazione di un recapito formale, non idoneo a consentire l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 18 e 58 del Testo Unico delle Accise, costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione, anche nelle ipotesi di variazione della sede legale che comportino il rilascio di un nuovo titolo, ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto.

Nel **comma 3** dell'articolo vengono disciplinate le ipotesi di sospensione di tale procedimento, che può essere determinata:

- a) dalla necessità di integrare la denuncia o la documentazione a corredo, perché incomplete;
- b) dalla necessità di integrare la cauzione prestata in misura non idonea.

In entrambi i casi, la mancata trasmissione nei termini stabiliti della documentazione atta a superare le predette criticità determina il diniego dell'autorizzazione richiesta;

Nei **commi da 5 a 7** vengono precisate le modalità da utilizzare per l'effettuazione delle opportune comunicazioni, nel caso in cui si verifichino variazioni dei dati comunicati nella denuncia di inizio attività.

In particolare, nel **comma 5** viene fatto espresso riferimento a modifiche derivanti da *“operazioni societarie straordinarie, quali la cessione o l'acquisizione di rami d'azienda inerenti alla vendita di energia elettrica”*. Al riguardo, si sottolinea che la casistica richiamata nel decreto ha un mero carattere esemplificativo e non esaustivo, potendo ben ricomprendere anche ulteriori esempi come stipula di contratti di affitto di ramo d'azienda, cessioni o acquisizioni di cospicui pacchetti clienti, vicende che modificano l'assetto proprietario o variazione degli amministratori nonché altre operazioni societarie straordinarie, tali da incidere sostanzialmente sugli assetti originariamente denunciati.

Si segnala in particolare che, nelle ipotesi in cui per effetto delle variazioni predette si renda necessario il rilascio di una nuova autorizzazione e, quindi, una nuova denuncia, ove non ricorrano le condizioni per l'emissione del nuovo provvedimento autorizzativo, determinandone il diniego, l'Ufficio competente procede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata (**comma 6**), ferma restando, sulla base delle vigenti disposizioni, la necessità di garantire il contraddittorio con la parte interessata.

Si evidenzia inoltre che, nel caso di variazione della sede legale che la trasferisca entro il territorio di competenza di un Ufficio ADM diverso da quello che ha rilasciato la precedente autorizzazione, è necessario chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, in conseguenza della ripartizione delle competenze stabilita dagli atti istitutivi e organizzativi dell'Agenzia.

In tali casi, atteso quanto sopra evidenziato, la mancanza di una sede effettiva potrà ben determinare una revoca delle autorizzazioni rilasciate.

Degno di nota è poi il **comma 7** dell'articolo in parola che, nel caso delle variazioni in questione, consente ai soggetti autorizzati di continuare ad operare con il codice di accisa in loro possesso fino alla sua revoca, conseguente al rilascio della nuova autorizzazione.

Nei commi da 8 a 10 vengono previsti specifici obblighi di comunicazione in capo ai soggetti obbligati nel caso di:

- a) **cessazione dell'attività**, nella quale ipotesi i predetti soggetti, stante il divieto di proseguire l'attività successivamente alla data comunicata per la cessazione, potranno utilizzare il codice di accisa loro rilasciato **solo** per effettuare i pagamenti dovuti e per presentare la dichiarazione semestrale e le comunicazioni mensili;
- b) per i soli venditori, **cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica**. In tale ipotesi i soggetti predetti, fermo restando il divieto di cedere energia elettrica a consumatori finali successivamente alla cancellazione dall'elenco precitato, potranno utilizzare il codice di accisa loro rilasciato solo per effettuare i pagamenti dovuti e per presentare la dichiarazione semestrale e le comunicazioni mensili.

Con il **comma 11** vengono fornite specifiche indicazioni per i **soggetti obbligati a canone** in merito alla stipula e alla determinazione del canone annuo di abbonamento che tali soggetti, ai sensi dell'art. 56, comma 5, del Testo Unico delle Accise sono tenuti a versare all'atto della stipula della convenzione e, successivamente, entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno.

4. Accertamento, liquidazione, versamento (artt. 7, 8 e 9)

Negli **articoli 7, 8 e 9** vengono disciplinate le **modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica**, in attuazione dell'articolo 55 del Testo Unico delle Accise, e vengono dettagliate le modalità di assolvimento dell'imposta, prevedendo in particolare:

- la definizione dei termini e delle modalità di versamento dell'accisa;
- l'obbligo di presentare dichiarazioni semestrali dei quantitativi di energia elettrica, fatturati o consumati, suddivisi per ambito territoriale e per destinazione d'uso;
- le procedure da seguire in caso di versamenti insufficienti o eccedenti, nonché i conseguenti adempimenti dell'ufficio competente. A tal riguardo nell'art. 9 vengono fornite specifiche indicazioni in merito all'utilizzo dell'eventuale conguaglio a credito emergente dalla dichiarazione.

Tali disposizioni rappresentano un elemento di novità rilevante, in quanto trasformano le previsioni generali del Testo Unico in un sistema strutturato di dichiarazione e controllo.

In attuazione di quanto stabilito nell'art. 55, commi 2 e 3 del Testo Unico delle Accise, che, fatta esclusione dei soggetti obbligati a canone, riconducono la debenza dell'accisa al momento dell'emissione delle fatture o delle bollette, nell'art. 7, comma 3, del decreto viene precisato che con riguardo all'**energia elettrica ceduta a consumatori finali** ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica, indicati nelle bollette o nelle fatture emesse.

Al riguardo, il momento di emissione della bolletta viene individuato richiamando quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, lett. a), del DPR n. 633/1972. A tal proposito, si evidenzia che tale richiamo dovrà intendersi riferito, dal 1° gennaio 2027, all'art. 72 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Per quanto concerne, invece, gli **autoconsumatori** e i **consumatori-venditori**, **limitatamente alla quota di energia elettrica prodotta o acquistata e consumata per uso proprio**, la debenza dell'accisa è ricondotta al momento in cui il consumo si realizza. Ne consegue che l'imposta dovuta per ciascun mese deve essere determinata assumendo a base imponibile i quantitativi di energia elettrica effettivamente consumati per uso proprio nel mese precedente, distinti, ove necessario, per destinazione d'uso, e applicando agli stessi la corrispondente aliquota di accisa vigente nel periodo in cui il consumo è avvenuto. L'importo così determinato costituisce la rata mensile da versare nel mese successivo, ferma restando la successiva esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione semestrale, ai fini della liquidazione complessiva dell'imposta dovuta e dell'eventuale conguaglio.

I soggetti **autoconsumatori** e i **consumatori-venditori** dovranno procedere alla presentazione della dichiarazione "Energia elettrica officine", il cui modello è stato reso disponibile in allegato alla Determinazione Direttoriale prot. n. 217477/RU del 9 aprile u.s., pubblicata sul sito internet di questa Agenzia, avendo cura di compilare il Quadro G (Energia elettrica ceduta) specificando nei Quadri J, L ed M i quantitativi ceduti con riferimento alle distinte destinazioni d'uso in essi richiamate.

All'**art. 9** vengono fornite specifiche indicazioni in merito alla gestione dell'eventuale **conguaglio** emergente dalle dichiarazioni semestrali.

In particolare, in linea con quanto previsto dall'art. 56-bis del Testo Unico delle Accise, ferma restando la necessità che l'eventuale conguaglio a debito venga versato entro la fine del mese in cui viene presentata la dichiarazione semestrale, nell'articolo in questione viene previsto che le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto in un determinato ambito territoriale possono essere detratte, fino al loro completo esaurimento, dai successivi versamenti di accisa relativi al medesimo ambito.

Il conguaglio è determinato dalla differenza tra il totale dell'imposta dovuta nel semestre e il totale dei versamenti effettuati e dei crediti eventualmente scomputati dal debito sorto nel semestre.

Nel caso in cui il totale dell'imposta dovuta nel semestre sia superiore alla somma dei versamenti effettuati e dei crediti scomputati in tale periodo, si determina un **conguaglio a debito** che dovrà essere versato nel termine predetto.

Al riguardo, si evidenzia quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 9 in esame, per ciò che concerne le attività di recupero dell'importo e dell'eventuale escussione della cauzione e della successiva revoca dell'autorizzazione o della licenza, nel caso di mancata comunicazione del reintegro della cauzione medesima.

Qualora, invece, il totale dell'imposta dovuta nel semestre sia inferiore alla somma dei versamenti effettuati e dei crediti scomputati nel semestre, si determina un **conguaglio a credito** che potrà essere impiegato in detrazione dai successivi versamenti di accisa, fino all'esaurimento, oppure richiesto a rimborso entro il termine di due anni previsto dall'art. 14 del TUA. Si rinvia alle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni semestrali e successivi chiarimenti per maggiori dettagli (circ. n. 9 del 7 maggio 2026 e n. 20 del 31 luglio 2026).

A tal proposito giova evidenziare quanto stabilito dal comma 3 del ripetuto art. 9 secondo il quale, nell'eventualità che dal controllo della dichiarazione semestrale venga accertato che il soggetto obbligato ha versato somme eccedenti rispetto al dovuto senza aver esposto il relativo credito spettante oppure avendolo esposto in misura inferiore a quello effettivamente spettante, è onere dell'Ufficio competente informarne lo stesso soggetto ai fini della richiesta del relativo rimborso

o dell'eventuale detrazione della medesima somma dai successivi versamenti di accisa relativi allo stesso ambito territoriale.

5. Adeguamento delle cauzioni (art. 10)

Con l'**art. 10** vengono fornite specifiche indicazioni in merito all'**adeguamento della cauzione** da effettuare mensilmente con riferimento alla media aritmetica dei versamenti di accisa effettuati nei tre mesi precedenti.

Atteso che l'art. 55, comma 11, del Testo Unico delle Accise prevede uno specifico meccanismo di adeguamento periodico della cauzione, la cui entità deve essere "*non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti*", nel richiamare quanto specificamente stabilito dall'art. 10 del decreto in esame, si ribadisce la necessità che i soggetti obbligati monitorino costantemente l'entità della cauzione prestata al fine di provvedere ad adeguarla, nei termini stabiliti, dandone comunicazione all'UADM competente entro dieci giorni dall'adeguamento. L'adempimento deve essere eseguito costantemente, in ogni mese solare, con riguardo ai tre mesi precedenti.

Nel rammentare che tale adeguamento non è necessario nel caso in cui l'aumento della cauzione è inferiore al 10% dell'importo della cauzione prestata (art. 64, comma 3, del Testo Unico delle Accise), si rammenta, altresì, che il mancato adeguamento della cauzione è causa di revoca dell'autorizzazione o della licenza rilasciate (art. 64, comma 2, del Testo Unico delle Accise).

6. Comunicazioni mensili e contenuto delle bollette (artt. 11 e 12)

L'**art. 11** del decreto reca specifiche disposizioni in materia di **comunicazioni mensili**.

A tal riguardo, rinviando a quanto specificamente previsto dalla Determinazione Direttoriale n. 213396/RU dell'8 aprile 2026, premesso che, come evidenziato nella Circolare n. 32/2025, nulla è innovato per ciò che concerne i termini in cui devono essere inoltrate le comunicazioni mensili che i soggetti che svolgono attività di vettoramento e distribuzione di energia elettrica devono trasmettere - ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 124/2019, pienamente vigente - l'articolo in questione, in linea con quanto stabilito dal comma 13 dell'art. 55 del Testo Unico, fornisce specifiche indicazioni in ordine alle comunicazioni mensili dei venditori.

In particolare, nella norma in parola, viene precisato che i dati contenuti nelle comunicazioni dei venditori devono essere distinti in relazione a ciascun ambito territoriale di fornitura e che in dette comunicazioni deve essere esposto il dato relativo all'accisa mensilmente dovuta.

Si evidenzia che, in conseguenza dell'applicazione della definizione di "venditori" contenuta nel decreto e di cui già si è detto, sono tenuti alla presentazione delle comunicazioni mensili anche i soggetti esercenti officine, senza consumo per uso proprio, che vendono direttamente a consumatori finali.

Si segnala, a tal proposito, la rilevanza di tale ultima informazione ai fini del monitoraggio, da parte degli Uffici, dell'entità della cauzione versata, in funzione del suo eventuale adeguamento alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre di volta in volta considerato, così come previsto dal Testo Unico (art. 55, comma 11) e dal decreto in esame (art. 10).

Nell'**art. 12** del decreto viene precisato il contenuto che deve essere riportato nelle fatture o nelle bollette rilasciate ai consumatori, con riguardo al periodo a cui tali documenti si riferiscono. Si specifica che il medesimo contenuto informativo deve essere presente anche nel caso di cessioni interne ad un gruppo IVA, per le quali, ai sensi dell'**art. 70-*quinquies***, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633², le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti partecipanti al medesimo gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3 del medesimo decreto e, pertanto, non danno luogo all'emissione di una fattura in senso stretto.

In tali ipotesi, tuttavia, resta ferma l'esigenza che l'operazione sia rappresentata mediante idoneo documento contabile o commerciale, recante gli elementi necessari a individuare il soggetto cedente e quello utilizzatore, il punto di fornitura o di prelievo, il periodo di riferimento, i quantitativi di energia elettrica ceduti, la destinazione d'uso e l'accisa corrispondente, ove dovuta. Tale documento, pur non assumendo rilevanza ai fini IVA, costituisce il riferimento informativo necessario per la corretta determinazione dell'accisa, in coerenza con l'**art. 55** del Testo Unico delle Accise e con gli obblighi dichiarativi e di controllo previsti dal decreto, e deve pertanto essere conservato ed esibito, unitamente alla documentazione contabile di supporto, in caso di riscontri e verifiche da parte dell'Ufficio competente.

7. Adempimenti dei soggetti diversi dai soggetti obbligati (artt. 13 e 14)

Nell'**art. 13** vengono riepilogati gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che esercitano le reti di trasporto dell'energia elettrica, come definiti dalla lett. l) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto, che sono tenuti a comunicare l'avvio dell'attività all'Agenzia e a presentare una dichiarazione annuale riepilogativa dei dati relativi all'energia elettrica trasportata.

All'**art. 14** del decreto vengono disciplinati gli **“adempimenti dei produttori di energia elettrica diversi dai soggetti obbligati”**.

Tale disposizione, in linea con quanto stabilito dall'**art. 56-*bis***, comma 3, del Testo Unico delle Accise, con il quale è stato integralmente sostituito e riformulato il previgente **art. 53-*bis***, prevede un **obbligo di comunicazione**, all'UADM territorialmente competente, **dell'avvio della propria attività** a carico dei soggetti che:

- a) producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa, totalmente destinata ad essere immessa nella rete di trasmissione o distribuzione;
- b) producono energia elettrica, totalmente destinata ad essere immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o con gas ottenuto dalla biomassa, aventi potenza disponibile superiore a 50 kW.

In particolare, rientrano nella categoria di cui alla lett. a) i soggetti che producono energia elettrica con:

² Da intendersi, dal 1° gennaio 2027, riferito all'**art. 124** del Testo Unico approvato con decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

- impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW;
- impianti azionati da fonti non rinnovabili con cessione integrale alla rete di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica prodotta.

Tali soggetti sono tenuti a inviare all'UADM territorialmente competente:

- **una comunicazione all'atto dell'avvio della propria attività** ai sensi del combinato disposto dell'art. 56-*bis*, comma 3, del Testo Unico delle Accise e dell'art. 14, comma 1, del Decreto 10 marzo 2026, recante i dati indicati nel comma 2 del precitato art. 14. Al fine del corretto inquadramento del dichiarante, è necessario, altresì, indicare i dati tecnici dei sistemi di produzione dell'energia elettrica;
- **entro il mese di marzo di ogni anno una comunicazione annuale** recante il codice identificativo loro assegnato e i dati dell'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione o distribuzione nel corso dell'anno solare precedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 56-*bis*, comma 4, del Testo Unico delle Accise e dell'art. 14, comma 5, del Decreto 10 marzo 2026;
- **una comunicazione per ogni variazione degli impianti, modifica societaria e cessazione dell'attività** entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 56-*bis*, comma 5, del Testo Unico delle Accise e dell'art. 14, comma 4, del Decreto 10 marzo 2026.

Rimangono, invece, **esclusi dal predetto obbligo di comunicazione**, i soggetti che producono energia elettrica con:

- impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile inferiore a 20 kW [art. 52, comma 2, lett. a), del Testo Unico delle Accise].
Al riguardo si ribadisce che, ai sensi del riformulato art. 52, comma 2, lett. a) del Testo Unico delle Accise, l'esclusione dall'applicazione dell'accisa, ivi prevista, non trova applicazione nel caso in cui l'energia elettrica prodotta con tali modalità sia oggetto di cessione diretta a consumatori finali. In tal caso, infatti, come evidenziato nell'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto ricadono in capo al soggetto che effettua la suddetta cessione gli obblighi e gli adempimenti afferenti ai soggetti obbligati venditori;
- impianti a bordo di aeromobili, navi, autoveicoli, esclusi gli accumulatori o con gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati [art. 52, comma 2, lett. b), del Testo Unico delle Accise];
- gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa con potenza disponibile pari o inferiore a 50 kW [art. 52, comma 2, lett. c), del Testo Unico delle Accise];

- piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW o con gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW [art. 52, comma 2, lett. d), del Testo Unico delle Accise].

In ogni caso, in tutte le ipotesi in cui si verifichi un consumo di energia elettrica autoprodotta per uso proprio, anche per i soli servizi ausiliari, a seconda dei casi il soggetto interessato rientra nella categoria dei soggetti obbligati di cui all'art. 53, comma 2, lett. a), ed è conseguentemente tenuto all'esecuzione degli adempimenti previsti per essi dal Testo Unico delle Accise (presentazione della denuncia di inizio attività, acquisizione della licenza di officina di produzione per uso proprio e versamento del relativo diritto, presentazione delle dichiarazioni semestrali).

A tal riguardo, giova ribadire quanto precisato - sin dal 2007 - con la [Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007](#), nella quale veniva chiarito che:

*“...gli impianti di produzione (che si configurano come officine elettriche in base all'art. 54 del testo unico) sono soggetti all'obbligo di denuncia e al rilascio della licenza di esercizio solamente nel caso in cui possono essere ricondotti alla previsione contenuta nel comma 1, lettera b), dell'art. 53 [oggi comma 2, lett. b), dell'art. 53] del Testo Unico Accise, ossia in presenza di consumi di utenze proprie dello stesso produttore, diversi da perdite per trasformazione o conversione comunque effettuata, **non alimentate da una fornitura da parte di un venditore.***

Ciò stante, anche per gli impianti di produzione dedicati alla cessione, qualora parte dell'energia elettrica venga direttamente utilizzata dallo stesso produttore per la realizzazione della propria attività istituzionale, si concretizza un uso proprio, soggetto al regime fiscale, seppure trattasi di consumi esenti in base all'art. 52, comma 3, lettera a).

Nei casi in cui i consumi interni siano alimentati da apposite forniture, le linee di alimentazione derivate a valle del misuratore di cessione alla rete risulteranno come normali utenze, i cui consumi, per quanto esenti, saranno dichiarati nei modi di rito dal venditore.

In tali circostanze, non verificandosi il presupposto dell'obbligazione tributaria in capo all'esercente gli impianti di produzione, l'attività di produzione di energia elettrica è soggetta solamente all'obbligo della comunicazione previsto dal comma 1 dell'art. 53-bis [oggi art. 56-bis], in luogo della denuncia e della licenza di esercizio per l'officina elettrica”

Tutto ciò premesso, si fornisce in allegato una tabella descrittiva degli adempimenti sopra evidenziati con la relativa indicazione dei soggetti che sono tenuti ad eseguirli distintamente da quelli che, invece, non sono tenuti alla loro esecuzione. L'elenco ivi riportato ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo, restando ferma la necessità di valutare le singole fattispecie alla luce delle caratteristiche concrete dell'attività esercitata e delle disposizioni applicabili.

8. Disposizioni particolari (artt. 15, 16, 17, 18 e 19)

Nell'art. 15 viene precisato che i consumi di energia elettrica relativi ad impianti di accumulo collegati stabilmente alla rete di distribuzione sono meritevoli dell'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lett. a) del Testo Unico delle Accise.

Alla luce della modifica del testo della lett. b) del comma 3 dell'art. 52 del testo Unico delle accise, introdotta con il decreto legislativo n. 43/2025, viene, inoltre, precisato che l'esenzione prevista dall'articolo predetto trova applicazione solamente nel caso in cui l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW venga utilizzata dal medesimo soggetto che la produce, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione.

Ne consegue evidentemente che **le configurazioni** derivanti dai vari sistemi incentivanti, **in cui non c'è coincidenza del soggetto produttore e del soggetto utilizzatore dell'energia, o non coincidono il luogo di produzione e quello di consumo, non possono beneficiare dell'esenzione in parola.**

Con l'occasione si evidenzia che:

- a) con il decreto legislativo n. 43/2025 è stato modificato il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 52 del Testo Unico delle Accise, nel senso che l'esclusione dal regime impositivo dell'accisa opera esclusivamente nel caso in cui l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con **potenza disponibile non superiore a 20 kW** venga utilizzata per usi propri dal soggetto che la produce;
- b) con il decreto legislativo n. 192/2025 (art. 17) è stato modificato il testo della lett. c) del comma 2 dell'art. 52 del Testo Unico delle Accise, nel senso che l'esclusione dal regime impositivo dell'accisa opera esclusivamente nel caso in cui l'energia elettrica prodotta con **gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa** venga utilizzata per usi propri dal soggetto che la produce.

Conseguentemente, nel caso in cui l'energia elettrica prodotta con le modalità di cui all'art. 52, comma 2, lett. a) e c) e di cui all'art. 52, comma 3 del Testo Unico delle Accise venga ceduta ad altri utilizzatori non censiti come soggetti obbligati, l'energia medesima deve essere sottoposta ad accisa con applicazione delle aliquote di legge in relazione all'uso cui è destinata. Correlativamente, come sopra evidenziato in relazione all'art. 1, i soggetti produttori suddetti devono essere considerati *consumatori-venditori* e - in relazione all'energia elettrica ceduta - dovranno compilare il modello della dichiarazione "*Energia elettrica officine*"³, con riguardo al Quadro G (Energia elettrica ceduta) e specificare, nei Quadri J, L ed M, i quantitativi avviati alle distinte destinazioni d'uso in essi richiamate. I quantitativi consumati per uso proprio da tali soggetti saranno inseriti nel quadro C con riferimento alla tipologia J1 per gli impianti azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa, o alla tipologia L2, per gli impianti azionati da fonti rinnovabili.

Negli **articoli da 16 a 18** del decreto viene dedicato ampio spazio alle ipotesi di esclusione dall'accisa, di applicazione di aliquote ridotte ed esenzioni o della disciplina dell'uso promiscuo riguardo all'energia elettrica consumata, prevedendo specifici oneri di comunicazione ai propri venditori o consumatori-venditori, a carico dei soggetti utilizzatori (art. 16 e 17, comma 1, e art.

³ Reso disponibile in allegato alla Determinazione Direttoriale prot. n. 217477/RU del 9 aprile u.s., pubblicata sul sito internet di questa Agenzia (www.adm.gov.it)

18, comma 2) e specifici obblighi informativi nei confronti dell'Ufficio competente (art. 16, comma 3; art. 17, comma 3; art. 18, commi 5 e 7) a carico dei venditori o consumatori-venditori.

Si evidenzia la necessità che in caso di variazione del venditore o del consumatore-venditore i singoli consumatori svolgano gli adempimenti previsti al comma 2 degli articoli 16 e 17 del decreto in esame nel rispetto dei termini ivi indicati.

Si ribadisce nuovamente che **l'Agenzia rimane estranea al rapporto civilistico-contrattuale tra fornitore e consumatore finale**, distinto e autonomo rispetto al rapporto tributario che lega il soggetto obbligato all'Amministrazione finanziaria. Eventuali questioni relative all'aggregazione, imputazione o rappresentazione dei consumi dovranno, pertanto, essere trattate con il fornitore pro tempore, restando ferma la possibilità che ogni successiva interlocuzione con l'Amministrazione sia eventualmente avviata da quest'ultimo, quale soggetto obbligato ai fini dell'accisa.

Con particolare riguardo alle ipotesi in cui si ha un **uso promiscuo** dell'energia elettrica, si segnala la necessità che gli utilizzatori corredino la propria comunicazione con una relazione tecnica asseverata relativa alla determinazione delle percentuali, arrotondate alla prima cifra decimale, dei consumi relativi ai differenti impieghi rispetto al consumo totale di elettricità, indicando, altresì, il quantitativo di energia elettrica che il consumatore finale stima di utilizzare annualmente. Si attira, inoltre, l'attenzione sulla previsione di cui al comma 7 dell'art. 18, che obbliga il consumatore finale a comunicare al proprio venditore o consumatore-venditore le eventuali variazioni oggettive (superiori allo 0,5%) delle percentuali di energia elettrica utilizzata nei diversi impieghi, rispetto a quelle comunicate all'atto della presentazione della richiesta.

Con l'**art. 19** del decreto viene disciplinata la fattispecie delle **reti interne di distribuzione dell'energia elettrica** con l'obiettivo di garantire una corretta imputazione dei consumi e dell'imposta rispetto ai diversi utilizzatori di tale energia, prelevata da un unico punto di presa, evitando che il consumo complessivo dell'energia utilizzata venga cumulato, in maniera non consentita, in capo ad un unico soggetto.

In tal modo il decreto intende evitare che la concentrazione dei consumi suddetti (maturati da differenti soggetti giuridici) venga imputata ad un unico soggetto, consentendogli di beneficiare, in maniera non legittima, del criterio di tassazione forfettario per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili.

In particolare, al comma 1, la norma reca una **definizione di rete interna di energia elettrica** qualificandola come: *“una rete privata di distribuzione dell'energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, collegata ad un punto di prelievo attraverso il quale la medesima energia elettrica è messa a disposizione, in tutto o in parte, del relativo titolare e di una pluralità di utilizzatori nell'ambito del medesimo sito”*.

Tale definizione viene completata dalla precisazione contenuta nel comma 6 dell'articolo in esame, nel quale viene definito il concetto di **sito industriale, commerciale o di servizi**

condivisi, inteso come “*sito unitario nel quale, pur essendo presenti elementi di discontinuità, si realizzino produzioni o attività tra loro integrate*”.

In buona sostanza, con la disposizione in esame viene definito un paradigma impositivo basato sulla specificità dei livelli di consumo e, quindi, di tassazione, riferibili alle singole entità “industriali e commerciali” ubicate in un medesimo sito, in modo da consentire l'applicazione del cennato criterio forfettario di tassazione unicamente in capo ai soggetti che soddisfano il necessario presupposto di consumo.

Al contempo, il carico d'imposta (determinato in maniera coerente con i livelli di consumo singolarmente imputabili ai soggetti giuridici operanti nel sito) afferente al consumo complessivo di energia elettrica transitata per l'unico punto di prelievo viene concentrato in capo al soggetto titolare del POD (si considerino ad esempio le realtà relative a centri di servizi nei quali a valle di un unico punto prelievo sono collocate distinte unità con distinti livelli di consumo e di tassazione e che sono oggetto di un'unica fattura, che tiene conto di essi, emessa nei confronti del titolare del POD).

Essenziale, a tal fine, è la prescritta (**comma 3**) installazione, a valle del punto di prelievo, di **misuratori interni** alla rete utili alla misurazione dei consumi relativi ai singoli utilizzatori dell'energia elettrica.

Si rappresenta che **la disposizione in oggetto risulta applicabile anche quando all'interno del sito industriale, commerciale o di servizi, siano presenti impianti di produzione di energia elettrica**; soprattutto, si evidenzia che in caso di impianti da fonti rinnovabili – come già rappresentato con riferimento all'art. 15 del decreto – l'esenzione per l'energia elettrica autoprodotta si applica solo alla quota di energia consumata dal medesimo soggetto che esercisce l'impianto di produzione e non può essere estesa ai vari soggetti che a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale beneficino dell'energia elettrica erogata all'interno del sito.

Al riguardo si richiama, come affermato nella Cass. Civ., Sez. V, Ord., (data ud. 11/09/2017) 20/09/2017, n. 218, il seguente principio di diritto: “*in tema di accise sul consumo di energia elettrica ..., il D. Lgs. N. 504 del 1995, art. 53, comma 1, lettera a), nel testo ratione temporis applicabile, ha ad oggetto una fattispecie di intermediazione nello scambio oneroso dell'energia elettrica, senza che rilevi, ai fini tributari, lo specifico schema negoziale utilizzato dalle parti, che continua a regolare i rapporti tra esse, od incida l'eventuale contestuale cessione di altre utilità, sicché, qualora nel medesimo sito industriale insista una pluralità di aziende alimentate con contratto onnicomprensivo (contratto di service, con messa a disposizioni di locali, servizi vari, noleggio di beni ed utenze, tra cui l'energia elettrica), il prestatore del servizio, ancorché sprovvisto di licenza, va qualificato come soggetto passivo dell'imposta e l'esenzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. o-bis TUA (poi sostituita dall'art. 52, comma 3, lett. f) – ora lett. b)), va computata in capo a ciascun soggetto separatamente*”.

Ciò premesso, nell'articolo in questione vengono declinati gli adempimenti gravanti sul titolare del POD, che in primo luogo deve comunicare l'esistenza della rete al proprio fornitore e denunciare all'UADM competente i misuratori interni installati nonché il superamento della soglia di consumo mensile di 1.200.000 kWh sia da parte degli utilizzatori ubicati nel sito sia da parte sua (**comma 4**).

9. Disposizioni finali e transitorie (artt. 21–23)

Gli articoli finali del decreto prevedono l'utilizzo della PEC⁴ quale modalità ordinaria di trasmissione degli atti, specifici flussi informativi verso la Guardia di finanza e disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio dal precedente assetto normativo al nuovo regime, con particolare riferimento ai soggetti già autorizzati alla data del 31 dicembre 2025.

L'articolo 22, in particolare:

- dispone al comma 5, la necessità che i soggetti già menzionati con riferimento all'art. 14, già in attività al 31 dicembre 2025, trasmettano una comunicazione all'Ufficio ADM competente sull'impianto con i medesimi dati indicati dall'art. 14 per la comunicazione di inizio attività, confermando nella medesima la cessione alla rete dell'intero quantitativo di energia elettrica prodotto. Si evidenzia che tale conferma risulta necessaria al fine di attestare il corretto inquadramento degli impianti, escludendo quindi qualsiasi tipo di consumo per uso proprio che, se presente, necessariamente richiederebbe il rilascio della licenza come autoconsumatore;
- al comma 6, identifica il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 2 da parte dei soggetti già titolari al 31 dicembre 2025 di impianti di produzione di energia elettrica azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW e che cedono la medesima energia a consumatori finali, al fine del rilascio della licenza di esercizio.

Si evidenzia che le scadenze previste dal decreto per tali adempimenti, fissate al 31 marzo 2026, vista la pubblicazione in G.U. avvenuta il 20 marzo, non possono che considerarsi prorogate di fatto, in applicazione del principio di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del Contribuente.

IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente

ALLEGATI: 1

⁴ Si richiamano le indicazioni fornite con la [Circolare n.11 del 26 maggio 2025](#), in merito alla presentazione delle istanze via PEC.

ALLEGATO 1

Tipologia di soggetto	Condizioni di produzione	Condizioni di consumo	Effetti ai fini della disciplina	Adempimenti inizio attività
Produttori di energia elettrica	<ul style="list-style-type: none"> - impianti non ricompresi tra quelli esclusi; - collegati alla rete di trasmissione o distribuzione; - immettono integralmente in rete l'energia elettrica prodotta 	Non consumano per uso proprio l'energia elettrica né la cedono a consumatori finali	Rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 56-bis, comma 3 e seguenti, del TUA e sono tenuti ai relativi adempimenti informativi	Comunicazione ex combinato disposto art. 56- <i>bis</i> , co. 3, TUA e art. 14, co. 1, del Decreto 10 marzo 2026
	<ul style="list-style-type: none"> - immettono parzialmente in rete l'energia elettrica prodotta 	Consumano per usi propri (anche solo per i servizi ausiliari)	Assumono lo status di soggetti obbligati di cui all'art. 53, co. 2, lett. a) TUA e ricadono in capo ad essi i relativi obblighi e adempimenti	Denuncia ex art. 53-bis, comma 1 per ottenere la licenza, pagamento diritto di licenza per officina di produzione per uso proprio
Produttori di energia elettrica	<ul style="list-style-type: none"> - gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o con gas ottenuto dalla biomassa, aventi potenza disponibile superiore a 50 kW; - immettono integralmente in rete l'energia prodotta 	Non consumano per uso proprio l'energia elettrica prodotta né la cedono a consumatori finali	Rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 56-bis, comma 3 e seguenti, del TUA e sono tenuti ai relativi adempimenti informativi	Comunicazione ex combinato disposto art. 56- <i>bis</i> , co. 3, TUA e art. 14, co. 1, del Decreto 10 marzo 2026
Produttori di energia elettrica	Impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 20 kW	Soli usi propri del soggetto che produce energia elettrica (anche per i servizi ausiliari) ed eventuale immissione in rete	Rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 52, comma 2, lett. a) del TUA	nessuno

Tipologia di soggetto	Condizioni di produzione	Condizioni di consumo	Effetti ai fini della disciplina	Adempimenti inizio attività
		Cessione a consumatori finali con o senza usi propri	Assumono lo status di soggetti obbligati (in quanto venditori o consumatori-venditori) di cui all'art. 53, co. 1 TUA e ricadono in capo ad essi i relativi obblighi e adempimenti	Denuncia ex art. 53-bis, comma 1 per ottenere la licenza, pagamento diritto di licenza per officina di produzione a scopo commerciale
Autoproduttori	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti a bordo di aeromobili, navi, autoveicoli, con esclusione degli accumulatori - gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati 	Soli usi propri del soggetto che produce energia elettrica (anche per i servizi ausiliari)	Rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 52, comma 2, lett. b) del Testo Unico delle Accise	nessuno
Autoproduttori	<ul style="list-style-type: none"> - gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa con potenza disponibile pari o inferiore a 50 kW 	Soli usi propri del soggetto che produce energia elettrica (anche per i servizi ausiliari) ed eventuale immissione in rete	Rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 52, comma 2, lett. c) del Testo Unico delle Accise	nessuno
Autoproduttori	<ul style="list-style-type: none"> - gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa con potenza disponibile pari o inferiore a 50 kW 	Soli usi propri del soggetto che la produce energia elettrica (anche per i servizi ausiliari) ed eventuale immissione in rete	Rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 52, comma 2, lett. c) del Testo Unico delle Accise	nessuno
Produttori di energia elettrica	<ul style="list-style-type: none"> - piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW - gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW 		Rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 52, comma 2, lett. d) del Testo Unico delle Accise	nessuno

Tipologia di soggetto	Condizioni di produzione	Condizioni di consumo	Effetti ai fini della disciplina	Adempimenti inizio attività
Soggetti esercenti officine elettriche (di produzione o di acquisto)	Impianti non ricompresi tra quelli esclusi e/o acquisto di energia elettrica	<ul style="list-style-type: none"> - Non consumano per usi propri l'energia elettrica prodotta o acquistata - Cedono direttamente e integralmente a consumatori finali l'energia elettrica prodotta o acquistata, a meno di quella immessa in rete 	Fermi restando gli adempimenti connessi all'esercizio dell'officina elettrica assumono lo status di soggetti obbligati venditori	Denuncia ex art. 53-bis, comma 1 per ottenere la licenza, pagamento diritto di licenza per officina di produzione a scopo commerciale
Consumatori-venditori	Impianti non ricompresi tra quelli esclusi	In parte consumo per uso proprio e in parte cessione a consumatori finali, ed eventuale immissione in rete	Fermi restando gli adempimenti connessi all'esercizio dell'officina elettrica assumono anche lo status di soggetti obbligati venditori	Denuncia ex art. 53-bis, comma 1 per ottenere la licenza, pagamento diritto di licenza per officina di produzione a scopo commerciale